Progetto Learning by Doing 2021/2022

LE GARANZIE NEI CONTRATTI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA.

DETERMINAZIONE DELLE CONSEGUENZE E DELLE RESPONSABILITÀ DERIVANTI DA CLAUSOLE CONTRATTUALI PREGIUDIZIEVOLI.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

1506
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

CONFINDUSTRIA MARCHE

Il nostro progetto

Nell'ambito del progetto Learning by Doing abbiamo lavorato ad una **questione di contrattualistica internazionale** con un'impresa della nostra provincia.

Abbiamo creato un **parere giuridico** sulle responsabilità e le garanzie derivanti da un contratto internazionale per il settore della GDO stipulato dall'**impresa FAB group**, impresa leader nella produzione di componenti per il settore dell'arredo.

Il nostro progetto

- **Oggetto:** risposte su quesiti riguardanti le **garanzie** e le **responsabilità** dei contratti della GDO.

- **Obiettivo aziendale:** maggiore **consapevolezza** nella definizione di clausole contrattuali, con conseguente **valorizzazione** della **produzione,** degli **scambi** e delle **politiche e strategie commerciali.**

- **Obiettivo didattico: applicazione** ad un caso concreto delle regole e dei principi teorici del **diritto internazionale.**

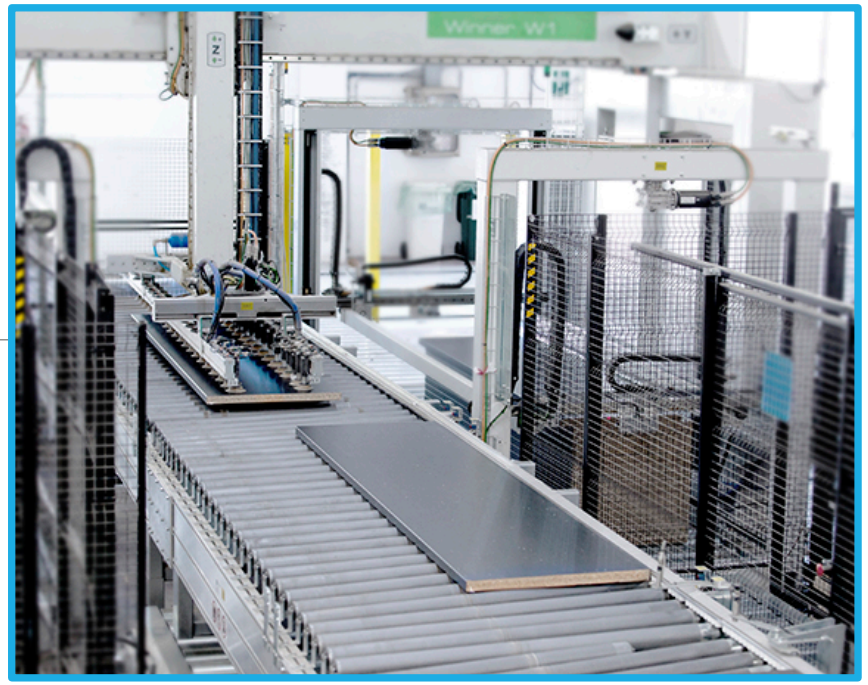

Il nostro progetto

Metodologia: visita dell'azienda, divisione del lavoro in 4 sotto-gruppi, **studio** di documenti contrattuali e di risorse della biblioteca dell'Università, **incontri** periodici.

Risultati auspicabili per l'azienda: maggiore **chiarezza** in ordine ai propri obblighi contrattuali e legali, **negoziazioni** contrattuali più consapevoli, **riformulazione** più soddisfacente delle clausole pregiudizievoli.

Disciplina legislativa applicabile

Oggetto → **Contratto di fornitura FAB – GIGA**
- → **Framework**
- → **QLA**

Obiettivo → **Individuazione legge applicabile**

Strumento → **Regolamento Roma I**
- → **Art. 3: accordo tra le parti**
- → **Art. 4: criteri di collegamento obiettivi**
- → **Artt. 5, 6, 7, 8: materie regimi protettivi**

Importanza → **Inaspettato aggravio dei costi e non adeguata programmazione economica**

Disciplina legislativa applicabile

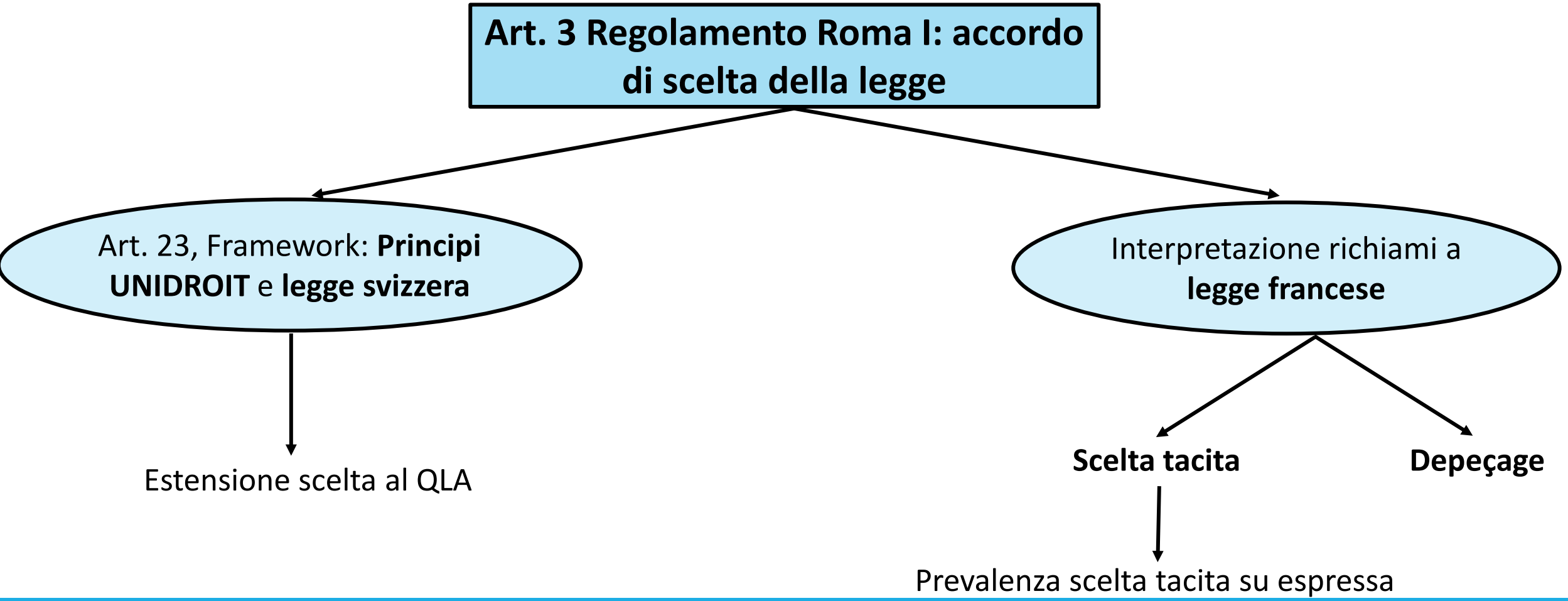

Disciplina legislativa applicabile

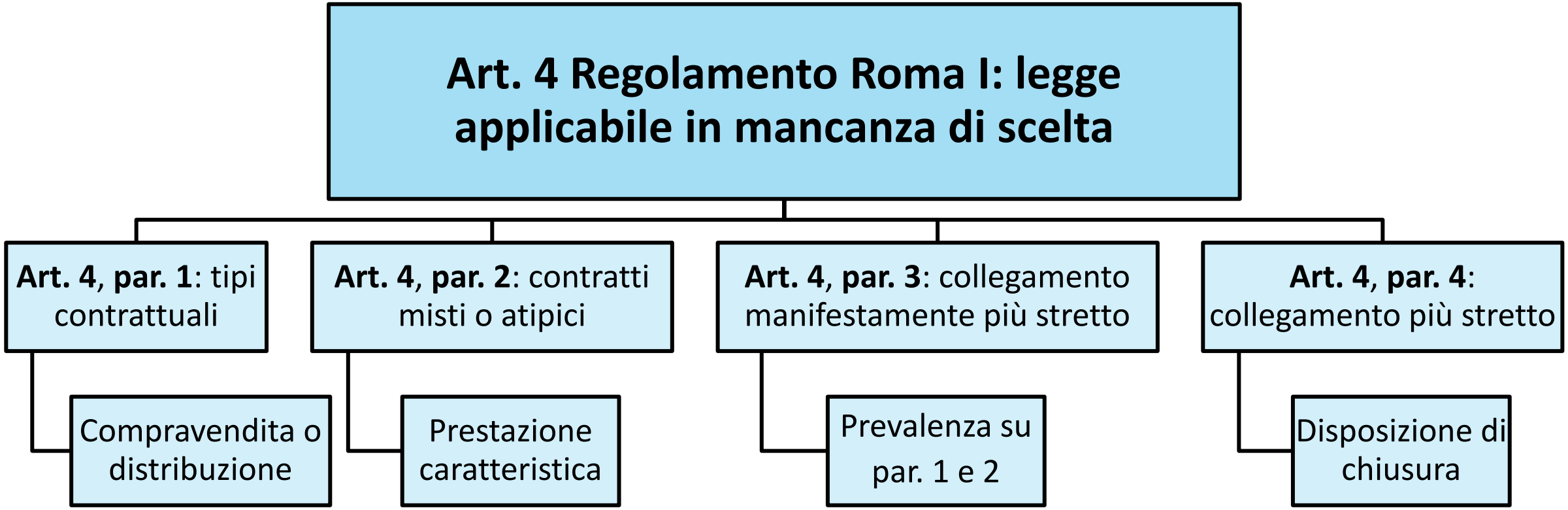

Disciplina legislativa applicabile

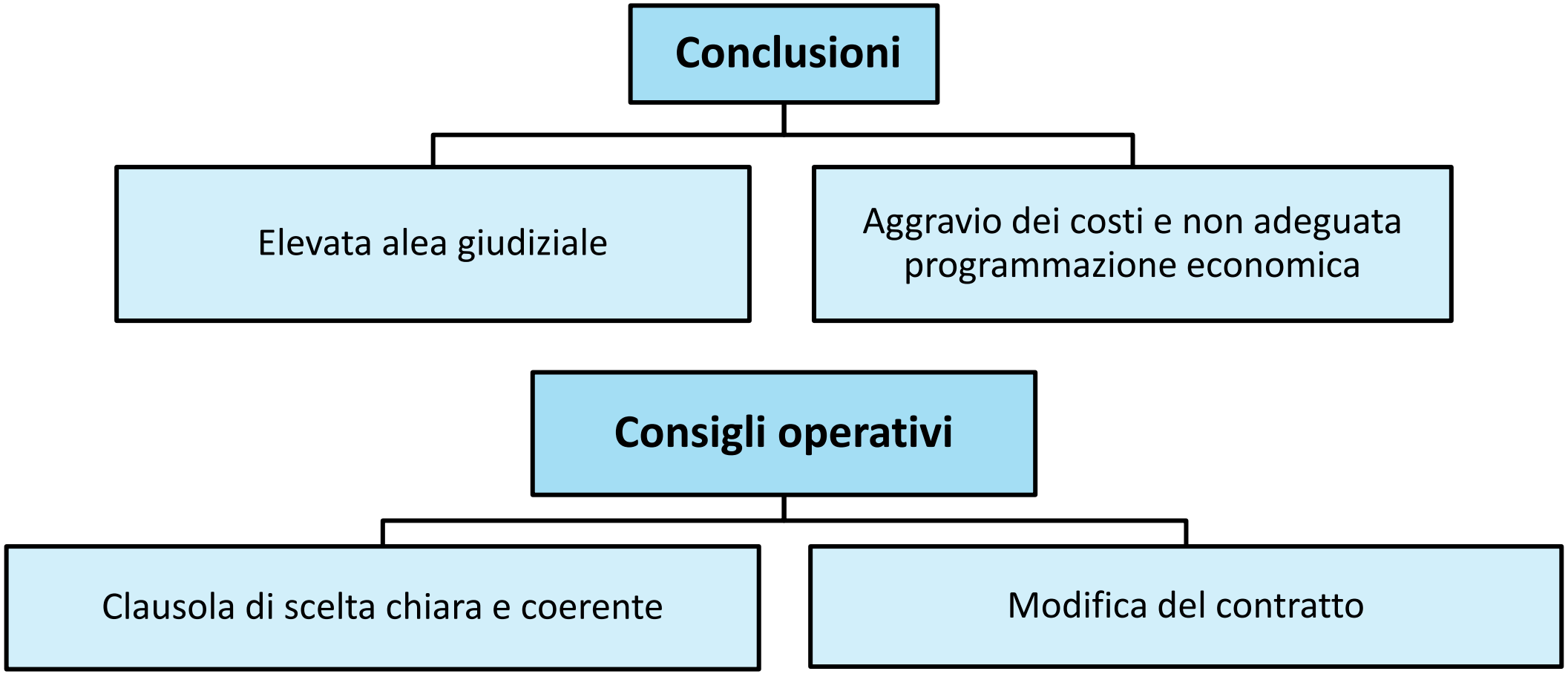

Differenza tra garanzia legale e garanzia commerciale

- **La qualificazione del rapporto**
- **Garanzia legale:** prevista dalla legge per la conformità del prodotto. Ha una durata di 2 anni dalla consegna del prodotto – Paragrafo 4.2.1. QLA
- **Garanzia commerciale** o convenzionale: è aggiuntiva e facoltativa, ha durata variabile – Paragrafo 5.1. QLA

CONTRATTO B2B: rapporto contrattuale business-to-business (GIGA – FAB)

CONTRATTO B2C: rapporto contrattuale business-to-consumer (venditore – consumatore)

Il rapporto in questione è **qualificabile come B2B**

Garanzia B2B nei vari ordinamenti

- **Principi Unidroit:** non contengono alcuna disposizione sulla garanzia
- **Disciplina nazionale svizzera:** Legge federale sulla garanzia. Codice delle Obbligazioni artt. 197 ss. e art. 210
- **Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale:** art. 39 «termine ragionevole» e «denuncia entro 2 anni dalla consegna»; art. 6 «principio di derogabilità della Convenzione»
- **Disciplina nazionale francese:** Code Civil art. 1648 «azione derivante dai vizi deve essere promossa entro 2 anni dalla consegna del vizio»
- **Disciplina nazionale italiana:** Codice Civile art. 1495 «azione che si prescrive in 1 anno dalla consegna del bene»

Con riferimento al contratto GIGA – FAB (rapporto B2B), per le clausole di garanzia prevale la volontà delle parti: garanzia di 2 anni dalla vendita al dettaglio (Par. 4.2.1. QLA)

Garanzia B2C nei vari ordinamenti

Direttiva EU n. 771/2019	Disciplina nazionale francese: Code de la Consommation	Disciplina nazionale italiana: d. lgs. n. 170/2021 che modifica il Codice di Consumo
Disciplina esclusivamente i rapporti B2C (art. 3)	Disciplina rapporti B2C	Disciplina rapporti B2C
Garanzia legale di 2 anni dalla consegna del bene (art. 19) > inderogabile in pejus	In virtù dell'applicazione della Direttiva n. 771/2019 la garanzia è di 2 anni dalla consegna del bene	In virtù dell'applicazione della Direttiva n. 771/2019 la garanzia è di 2 dalla consegna del bene
Garanzia convenzionale (art. 17)	Garanzia convenzionale	Garanzia convenzionale

La responsabilità extracontrattuale del produttore

Regole sulla determinazione della **legge nazionale applicabile** nelle ipotesi transfrontaliere di responsabilità del produttore:

- **Regolamento Roma II:** Clausola di **prevedibilità**

- **Direttiva 85/374/CEE:** Principio **della responsabilità oggettiva** del produttore.

Onere della prova ⇨ spetta al danneggiato il quale deve provare il danno, il difetto, e la connessione causale tra difetto e danno.

Si rileva **il grave onere della prova** sussistente in capo al produttore nel caso in cui egli debba liberarsi da responsabilità.

Individuazione del giudice competente

- **Regolamento UE Bruxelles *I-bis***;
- **Responsabilità del produttore per danno da prodotto:** Distinzione tra foro generale e speciale;
- **Dissociazione geografica degli elementi dell'illecito**;
- **Nozione di illecito civile doloso e colposo.** Sentenza *Kalfelis* del 1988;
- **Localizzazione dell'evento dannoso:** domicilio del produttore, luogo del fatto generatore del danno (luogo di fabbricazione del prodotto), luogo in cui è stata subita la lesione.

Riassumendo …

Il quesito che ci è stato posto riguarda il tema delle garanzie e delle responsabilità derivanti dal contratto di cui ci siamo occupati. Per **rispondere** al quesito è necessario procedere:

- all'individuazione della **legge applicabile** a tale contratto

  con la conseguente

- individuazione dei vari tipi di **garanzie** e delle varie **derogabilità**

  senza trascurare

- la **responsabilità extracontrattuale del produttore**

Grazie per l'attenzione!

CONFINDUSTRIA
Marche

FAB group
PEOPLE, PASSION, PROJECTS

I partecipanti:

Baldelli Lisa

Dini Sara

Marcantognini Gianluca

Marcucci Pinoli Paola Lucia

Milito Miriam

Tenaglia Sara

Vicari Benedetta

I docenti:

Prof. Edoardo Rossi

Avv. Lucia Angeli

1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO